



TRIBUNALE DI TRANI

Sezione civile

Area commerciale

Proc. n. 11/2022 Reg. Gen. Piano del Consumatore

Il Giudice designato con decreto del Presidente di Sezione;

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 3.11.2022;

letto il piano del consumatore proposto il 12.7.2022 dalla Sig.ra FRANCAVILLA Serafina;

letta la relazione dell'Avv. Maria Olimpia D'amore (professionista nominato ai sensi dell'art. 15, co.9, l.3/2012 dal Presidente di questo Tribunale con provvedimento del 17.11.2021), contenente anche il parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 e, in particolare, circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dagli istanti oltre che circa la fattibilità del piano del consumatore proposto;

rilevato che si è costituito il creditore FINDOMESTIC BANCA S.P.A., eccedendo l'esiguità dell'importo proposto nel piano rispetto al credito vantato, ma - in ogni caso - rimettendosi alle determinazioni del Giudice;

Premesso che sull'istante grava una debitoria complessiva pari ad € **768.406,34** = siccome determinata dalla parte e dall'OCC nominato, che si compone di debiti in particolare rivenienti da garanzie prestate in favore del marito Sig. Massimo Scaringi; in particolare, l'istante è direttamente obbligata rispetto alle seguenti posizioni:

MUTUO IPOTECARIO: posizione ex Banca Apulia ceduta ad ORGANA SPV s.r.l. per € **303.469,48**=, quale saldo attualizzato del mutuo ipotecario acceso sull'immobile di proprietà della ricorrente in data 26.11.2007, a rogito Notaio Campi, oltre interessi;

FINDOMESTIC SPA per € **14.693,39**, quale saldo al 30.5.2022 portato dal finanziamento n. 276690 del 14.4.2016 e per € **8.071,59**, quale saldo al 30.5.2022 portato dal finanziamento 221577 del 28.10.2014;

AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE per € **6.922,51**=, di cui € 4.704,37 in privilegio ed € 2.218,14 in chirografo;

AVV. ANTONIO STRIGNANO per € **3.500,00**= oltre accessori, per competenze professionali;

AVV. VINCENZO BONADIES per € **1.500,00**= oltre accessori, per competenze professionali;

Ufficio Tributi Comune di Barletta per € **9.068,00**;



Agenzia delle Entrate per **€.417,75**, in virtù di avvisi di liquidazione n.2020/008 e n. 2021/009;

INTESA SAN PAOLO S.P.A. per **€.3.792,38=** in virtù di atto di precetto su sentenza n.1961/2020;

INTESA SAN PAOLO rappresentata da Europafactor per **€ 134.244,56=** come credito chirografario, comprensivo di sorte capitale ed interessi quale saldo debitore attualizzato del c/c n. 3839 intestato al sig. Scaringi Massimo con fideiussione della Francavilla;

BNL per **€.149.980,78=** come credito chirografario, giusta nota di precisazione del credito del 15.6.2022 quale saldo debitore dei c/c nn. 0579000000003550 e 0579000000280205 garantiti dalla Francavilla;

INTESA SAN PAOLO S.P.A. (ISP OBG srl) ceduto a ORGANA SPV srl per **€.113.558,53=** come credito chirografario, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del mutuo ipotecario acceso sull'immobile di proprietà esclusiva del sig. Scaringi Massimo, con fideiussione della Francavilla, venduto coattivamente a seguito della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di Trani n. 125/2015 e per € 0.190,91 come credito chirografario quale saldo debitore c/c n. 04020/1000/00004126, perfezionato dal sig. Scaringi Massimo, con fideiussione dell'istante;

CARIGE per **€ 5.197,00=** come credito chirografario quale saldo debitore del finanziamento acceso dal sig. Scaringi Massimo, con garanzia dell'istante;

INTESA SAN PAOLO -già Apulia Prontoprestito spa- per **€.2.800,00**, quale residuo finanziamento sottoscritto con Banca Apulia dal Sig. Scaringi Massimo, con fideiussione dell'istante.

Per quanto concerne la cartella dell'Agenzia di Riscossione n.0149020191219292720, l'istante ha chiesto ed ottenuto una rateizzazione con versamento del saldo del residuo dell'importo al di fuori del piano.

Inoltre, anche con riferimento agli atti di accertamento n. 00531281988 e n. 02673401887 dell'Agenzia delle Entrate, l'istante ha chiesto ed ottenuto una rateizzazione con versamento del saldo del residuo dell'importo al di fuori del piano.

Il nucleo familiare è composto dall'istante Sig.ra Francavilla Serafina, dal marito Sig. Scaringi Massimo, dal figlio Scaringi Francesco, maggiorenne, e dalla madre dell'istante Sig.ra Francavilla Rosa, percettrice di pensione.

Nell'espone la propria situazione patrimoniale, l'istante ha dichiarato di essere proprietaria di un unico bene immobile, pervenuto per atto di donazione del 4.11.1994, costituito da un appartamento sito in Barletta alla Via L. De Nittis 30, ove risiede l'intera famiglia; l'immobile è gravato da mutuo ipotecario contratto con la Banca Apulia S.p.A. in data 26.11.2007.

Inoltre, dalla documentazione allegata, l'istante non risulta titolare di beni mobili registrati.

Il reddito del nucleo familiare è costituito principalmente ed unicamente dallo stipendio dell'istante, dipendente presso il Ministero delle Finanze ed Economia con mansioni di docente, con uno



stipendio lordo mensile di € 2.889,54=; allo stato attuale, tale importo è ridotto ad € **1.360,00** mensili per effetto delle trattenute fiscali e previdenziali, nonchè per effetto di due finanziamenti erogati da Findomestic spa (nn. 276690 del 14.4.2016 e 221577 del 28.10.2014); l'istante, inoltre, può contare occasionalmente da entrate che derivano da progetti scolastici occasionali e dai viaggi studio a cui partecipa in qualità di tutor; in definitiva, come risulta dalla documentazione depositata, il reddito annuo dell'istante ammonta ad € 32.000,00 circa.

Il nucleo familiare può contare altresì sulle entrate derivanti dal lavoro svolto dal figlio dell'istante, Sig. Francesco Scaringi, iscritto Ivass, e sull'apporto di risorse esterne da parte della madre dell'istante, Sig.ra Rosa Francavilla, con lei convivente e percettrice di pensione.

Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente percepirà, al lordo delle ritenute contributive, la somma di € 76.138,80= parte della quale sarà messa a disposizione del piano, secondo quanto riferito dall'OCC nominato.

Nello specifico, la Francavilla andrà in pensione nel 2032 e propone di versare una quota del T.F.R. per l'importo di € 40.000,00 nel decimo anno del presente piano o, comunque, non appena avrà riscosso il T.F.R., impegnandosi a comunicare all'OCC formalmente la data di riscossione.

In questo senso, il figlio della Francavilla, Sig. Francesco Scaringi sottoscrive il piano dichiarando di impegnarsi ad integrare la rata proposta dalla sig.ra Francavilla, a far data dal pensionamento di quest'ultima.

Il marito della ricorrente, Sig. Massimo Scaringi, ha viceversa cessato la propria attività di broker assicurativo nel 2016 e risulta disoccupato; non è titolare di pensione, non possiede alcuna risorsa mobiliare e/o immobiliare e nulla può apportare al presente piano, motivo per cui la Francavilla, sebbene una buona parte della debitoria sia costituita da debiti contratti dal marito nell'ambito della propria attività lavorativa, ha proposto da sola il ricorso introduttivo.

Con riferimento alle spese correnti di natura alimentare per il sostentamento dell'intero nucleo familiare, queste ammontano a circa € 1.000,00 circa mensili e vengono sostenute per intero dalla Francavilla.

Per quanto concerne, invece, le spese relative alle utenze, sempre per l'intero nucleo familiare, vi provvedono la Sig.ra Rosa Francavilla ed il Sig. Francesco Scaringi, rispettivamente, madre e figlio dell'istante; in questo senso, al fine di confermare la circostanza ed impegnarsi, anche per il futuro, a sopportare le spese relative alle utenze, al fine della sostenibilità del piano, entrambi hanno sottoscritto il piano, garantendone l'adempimento.

Dai redditi e dai diversi apporti economici così calcolati, quindi, residua una disponibilità mensile di circa € 950,00= che l'istante intende offrire ai creditori per il risanamento della globale posizione debitoria.



Da quanto innanzi, risulta evidente la situazione di sovraindebitamento della proponente, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte, sia direttamente che indirettamente, e l'entità del patrimonio prontamente liquidabile, nonché come definitiva incapacità di farvi fronte, anche in ragione dell'entità delle spese familiari, nonché della problematica specifica che interessa le vicende lavorative del marito, che costituisce uno dei motivi principali dell'attuale situazione di sovraindebitamento dell'istante.

Ciò posto, la Francavilla intende proporre ai creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei termini indicati dall'OCC nella propria relazione, nei seguenti termini:

- il pagamento dell'importo pari ad € **218.542,00** = a fronte di una debitoria complessiva di € **768.406,34**, previa revoca delle cessioni del quinto dello stipendio, ossia dei due finanziamenti Findomestic s.p.a.

Più in dettaglio, il piano si articolerà nel seguente modo:

CREDITI PREDEDUCIBILI:

- pagamento integrale dei compensi del difensore avv. Vincenzo Bonadies per € 6.650,00 comprensivi di oneri fiscali;
- pagamento integrale dei compensi dell'OCC avv. Maria Olimpia d'Amore per € 9.602,42, comprensivi di oneri fiscali.

CREDITI IPOTECARI / PRIVILEGIATI:

- pagamento in favore di Organa spv s.r.l. (già Banca Apulia) del 76% dell'importo del credito per € 198.200,00;
- pagamento in favore dell'avv. Antonio Strignano del 70% dell'importo originario per € 2.450,00;
- pagamento in favore dell'avv. Vincenzo Bonadies del 70% dell'importo originario per € 1.050,00;
- pagamento in favore di Agenzia delle Entrate del 70% dell'importo originario per € 3.220,00;
- pagamento in favore del Comune di Barletta del 70% dell'importo originario per € 6.300,60;
- pagamento in favore di Agenzia delle Entrate del 70% dell'importo originario per € 294,00.

CREDITI CHIROGRAFARI:

- pagamento in favore di Agenzia delle Entrate dell'1,3% dell'importo originario per € 30,00;
- pagamento in favore di Intesa San Paolo dell'1,3% dell'importo originario per € 50,00;
- pagamento in favore di Findomestic spa dell'1,3% dell'importo originario (finanziamenti n. 276690 e n. 221577) per € 505,00;
- pagamento in favore di Organa spv srl (ex Banca Apulia) dell'1,3% dell'importo residuo relativo al mutuo retrocesso a credito chirografario per € 1.368,00;
- pagamento in favore di Carige dell'1,3% dell'importo originario per € 65,00;



- pagamento in favore di Intesa San Paolo (già Apulia Prontoprestito spa) dell'1,3% dell'importo originario per € 35,00;
- pagamento in favore di BNL spa dell'1,3% dell'importo originario per € 1.950,00;
- pagamento in favore di Intesa San Paolo rappresentata da Europafactor dell'1,3% dell'importo originario per € 1.745,00;
- pagamento in favore di Organa spv srl (già Intesa San Paolo ISP OBG) dell'1,3% dell'importo originario per € 1.280,00.

In sintesi, la proponente offre la complessiva somma di € **218.651,00**, di cui l'importo di €. 198.200,00 al creditore ipotecario privilegiato, l'importo di €. 13.300,00 ai creditori privilegiati e l'importo di €. 7.151,00 ai creditori in chirografo, secondo lo schema dettagliatamente descritto in sede di relazione da parte dell'OCC.

Il predetto importo sarà versato nell'arco di 13 anni e 3 mesi, a decorrere dal saldo dei crediti prededucibili, a mezzo n.159 rate, di cui le prime 11 di ciascun anno dell'importo di €.950,00 (ossia n.146 rate x €.950,00 ciascuna) e n.13 rate corrispondenti al solo mese di dicembre di ciascun anno di € 1.500,00 (13 x €. 1.500,00).

Inoltre, come già detto, l'istante verserà una quota del proprio TFR per l'importo di €. 40.000,00 nel decimo anno del presente piano o comunque non appena avrà riscosso il TFR, impegnandosi a comunicare all'OCC formalmente la data di riscossione.

tanto premesso,

OSSERVA

A) In ordine alla ammissibilità, fattibilità e convenienza del piano

Reputa l'odierno Giudicante che sussistano i presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano.

In particolare, il coniuge della ricorrente, sig. Massimo Scaringi, a far data dal 2003, ha svolto la professione di agente assicurativo della Compagnia Sai, dapprima quale titolare della agenzia di Cerignola e, successivamente, dall'anno 2010, in qualità di broker in Barletta; l'attività di brokeraggio per un paio di anni ebbe un andamento favorevole, ma, a far data dal 2013, subì una grave inversione di tendenza, per poi interrompersi definitivamente nel 2016.

La ricorrente provvede da sola, e con l'aiuto della madre e del figlio, agli oneri familiari; ha perfezionato due prestiti con la Findomestic s.p.a., proprio per consentire ai due figli di completare gli studi e di laurearsi.

Con riferimento alla sostenibilità del piano, l'importo delle rate è stato reputato sostenibile dall'OCC in ragione del reddito da lavoro dipendente attualmente percepito dalla ricorrente, degli altri introiti dei conviventi firmatari del piano, e della messa a disposizione di parte del TRF della



ricorrente, nonché in considerazione della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei bisogni familiari.

Nella relazione ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 l'OCC, l'Avv. Maria Olimpia D'Amore ha attestato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione del credito principale ipotecario, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari, sebbene con una falcidia consistente e in via dilazionata nel tempo, evidenziando una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

Quanto alle tempistiche, si stima una durata lunga del piano, ma e complessivamente ragionevole, anche in virtù dell'età del proponente (57 anni).

Del resto, la L. 3/12 non individua alcun limite legale alla durata del piano, lasciando aperta la possibilità di valutare in concreto le ricadute derivanti da una eccessiva durata del piano del consumatore.

Seppure la durata dei piani o accordi previsti dalla legge non possa, in linea di massima, eccedere il termine di circa 5-7 anni dall'omologa, in forza di quanto elaborato in via giurisprudenziale in materia concordataria (la cui disciplina è estendibile in via analogica alla materia del sovra indebitamento), e tenuto comunque conto delle peculiarità che contraddistinguono l'istituto, resta ferma la possibilità per il giudice di valutare l'accogliibilità del ricorso in base alle specificità caratterizzanti la fattispecie concreta, e ciò alla luce della ratio che governa la normativa salva suicidi, tenuto comunque conto delle ragioni creditorie (cfr. in tal senso, Tribunale Reggio Calabria, 27/03/2018, in Pluris/Cedam, 2019).

In particolare, è condivisibile quanto sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo cui, in assenza di un univoco dato normativo che stabilisca in maniera chiara il perimetro temporale nel quale si debbono snodare le procedure di sovraindebitamento, non può che supplire la interpretazione giurisprudenziale del dato normativo, che presuppone, muovendosi nel tracciato dei principi di rango costituzionale, il bilanciamento di contrapposti interessi di rango costituzionale (la ragionevole durata dei procedimenti nonché la effettività della tutela giurisdizionale).

E, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato, mentre l'altro ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - non è possibile optare per una aprioristica adesione all'uno od all'altro dei citati orientamenti, senza tenere in debita considerazione



i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di sovraindebitamento, atteso che, da un lato, proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo un'altra "chance"; e dall'altro, solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cfr. in tal senso, Tribunale Como Sez. I, 24-05-2018, in Pluris/Cedam, 2019).

Per le ragioni esposte, deve ritenersi, in considerazione della peculiarità della situazione familiare e lavorativa dell'istante, ovvero della preferibile opzione del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, e della sostenibilità (dato il rapporto di lavoro e il futuro pensionamento con percepimento del TFR) nel lungo periodo dell'importo delle singole rate di pagamento previste, che il piano appare ammissibile dal punto di vista della durata.

Con riferimento, invece, alla alternativa liquidatoria, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai 5 anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., ord. n. 27544/2019).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

E infatti *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore”*.

In particolare, il bene di proprietà della ricorrente, ossia l'appartamento sito in Barletta alla Via L. De Nittis 30, ove risiede la famiglia, comunque gravato dal mutuo ipotecario contratto con la Banca Apulia S.p.A., ha un valore, secondo la perizia allegata, pari ad € **264.000,00**.

La proposta è stata calibrata in relazione a tale valore per assicurare l'importo in privilegio che i creditori muniti dello stesso potrebbero ottenere qualora dovesse vendersi coattivamente l'appartamento di sua proprietà.

Appare, infatti, appropriata la considerazione che l'eventuale alternativa liquidatoria non sarebbe in grado di garantire una somma superiore a quella offerta.

Inoltre, la valutazione di convenienza del piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata non con riferimento al credito vantato da un singolo creditore ma all'intera massa



passiva (cfr. Tribunale Verona, 05 Febbraio 2021, in www.ilcaso.it), ossia si deve misurare con una valutazione comparativa della percentuale di soddisfazione dell'intero ceto creditorio ipotizzata nel piano, valorizzando la concursualità della procedura (cfr. Trib. Napoli Nord, 6.2.2021 cit.).

Ciò posto, va detto che una prudente previsione di vendita non può non considerare, ad avviso di questo giudicante, in caso di vendita coattiva almeno una offerta minima inferiore al 25% rispetto al prezzo di stima, che corrisponde appunto al prezzo offerto al creditore ipotecario privilegiato, sia pure con rate dilazionate in tredici anni e sei mesi.

Va invero considerato sul punto che, normalmente, sono necessari almeno un paio di esperimenti d'asta, con conseguente prevedibile ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di vendita esperito.

In sostanza, le dedotte circostanze consentono di ritenere equilibrato il sacrificio dei creditori ipotecari e privilegiati (al 70%) rispetto alle esigenze della proponente, così rendendo conveniente il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28-10-2019, n. 27544 cit.).

Quanto ai creditori chirografari, considerato il fatto che la debitrice è titolare di un solo immobile per di più gravato da mutuo ipotecario, rispetto al quale il debito complessivo è superiore al valore dell'immobile, la percentuale risibile di soddisfazione (poco più dell'1%) tiene conto del fatto che la eventuale procedura esecutiva individuale deve tener conto del limite rappresentato dall'art. 545 c.p.c., con la conseguenza che lo stipendio della Francavilla potrebbe essere decurtato, al più, nella misura massima di 1/5.

Con riferimento al caso di specie, pertanto, considerato il valore netto di realizzo nell'ipotesi di vendita coattiva, tenendo altresì conto delle necessarie spese per attivare la procedura esecutiva, appare evidente che la somma offerta con l'integrazione del piano, comprensiva degli importi in prededuzione e pari quindi ad € 235.244,06= appare verosimilmente più conveniente poiché, alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al credito ipotecario, consentirebbe un parziale soddisfacimento dei creditori (quantomeno) privilegiati, consentendo, nel contempo, la conservazione dell'immobile adibito ad abitazione.



Con riguardo alla meritevolezza, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico che assumeva contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente presumibili in futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Sul punto va detto quanto segue.

In generale, il consumatore "meritevole" di accedere alla procedura riservatagli è il soggetto che:

- a) confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, ha ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza;
- b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta colposa, come sarebbe ad esempio se avesse fatto ricorso al credito di terzi in modo non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

A nulla rileva in questo giudizio il mancato compimento di atti in frode.

In definitiva il debitore può accedere al "piano del consumatore" ogni volta che la consistenza del suo patrimonio e dei suoi redditi gli avrebbe ragionevolmente consentito via via l'assunzione di debiti; il sovraindebitamento finale, che ciononostante si verifichi, deve essere conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (cfr. in tal senso Trib. Udine, Sez. II, 04-01-2017, in *Pluris/Cedam*, 2019).

Dunque il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Ciò posto, dalla relazione particolareggiata in atti emerge come il debitore abbia rilasciato garanzie in favore del marito confidando sull'attività di quest'ultimo e, peraltro, in un periodo (2006 – 2007) allorquando non poteva sospettare che di lì a qualche anno il marito avrebbe cessato la propria attività lavorativa.

L'OCC ha poi dedotto che gli ulteriori finanziamenti assunti nel 2014 e 2016 con Findomestic sono stati accessi dalla ricorrente per consentire ai due figli con lei all'epoca conviventi di terminare gli studi e di laurearsi.

Ne deriva che le garanzie fideiussorie e il ricorso al credito sono state assunte allo scopo precipuo di fronteggiare le esigenze della vita familiare e per garantirne il sostentamento.

L'esposizione debitoria che in seguito è lievitata non è stata addebitata a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi della stessa Francavilla.



Sicché, il profilo di colpa, qualora sussistente, deve ravvisarsi nel fatto di aver rilasciato garanzia senza in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali e senza soppesare adeguatamente le gravose conseguenze di tale scelta: dal tenore del nuovo art. 7 comma 2, lett d-ter, va escluso che la colpa lieve del debitore possa essere di ostacolo all'omologa del piano.

Tra l'altro, si è pure evidenziato che, nella valutazione della colpa del consumatore, non si può prescindere dalla correlativa colpa del soggetto finanziatore che abbia sottovalutato la verifica del merito creditizio.

Da una interpretazione letterale degli artt. artt. 9 co. 3 lett. e 12 bis co. 3 bis L. 3/12, nonché del richiamato art. 124 bis T.u.b., discende come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore.

Tale interpretazione viene ulteriormente suffragata dalla lettura sistematica della norma del T.u.b., formulata nella consapevolezza del grave squilibrio informativo da cui è affetto il consumatore, nonché dai suoi limitati poteri economici e negoziali per intervenire sul contenuto sostanziale del contratto.

Peraltro, non può sottacersi che (v. Trib. Verona, 5 Febbraio 2021) una lettura eccessivamente rigorosa e formalistica della norma porterebbe a concludere che l'accesso alle procedure sia limitato esclusivamente ai casi in cui il ricorso al finanziamento sia frutto di eventi straordinari e imprevedibili, escludendo l'ipotesi in cui il debitore, pur indebitato, abbia fatto progressivamente ricorso al credito nella prospettiva di dover adempiere le obbligazioni più risalenti.

Non pare essere questo il quadro entro il quale intendeva muoversi il legislatore quando nel 2012 ha varato le norme in tema di sovraindebitamento, che, vale la pena sempre ricordare, sono state volutamente inserite in una normativa per contrastare l'usura e i fenomeni malavitosi ad essa legati. Tale lettura, invero, non pare tenere conto della ratio nella norma e dell'esigenza, ad essa sottesa, di consentire l'esdebitazione anche al consumatore che non può accedere alle altre procedure concorsuali, né tiene conto del fatto che il sovraindebitamento spesso non è un fenomeno istantaneo, ma è il frutto – come nel caso di specie - di un percorso di graduale indebitamento.

Deve aggiungersi che l'entità del debito (di cui - come tale - la legge non fa colpa al debitore) non necessariamente coincide con la responsabilità per una condotta causativa di sovraindebitamento.

Al debitore cioè non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, cioè per la sproporzione consapevole, ma deve a lui imputarsi invece una responsabilità causativa del sovraindebitamento.

Se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con l'intento di frodare i creditori, ma per far fronte ai crescenti bisogni familiari, allora non può certo dirsi che versasse in colpa grave solo per aver contratto un debito sproporzionato non potendo certo il tribunale limitarsi a constatare numericamente la sproporzione del debito rispetto alle proprie capacità reddituali.



Ciò, pertanto, consente di ritenere che il sovraindebitamento finale sia stato conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante*.

Alla luce delle considerazioni svolte sino ad ora, può essere omologato il piano del consumatore in oggetto e, in base all'art. 12-ter, co.1, della legge n.3/2012, *“Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano”*.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del Giudice designato, dott. Gaetano Labianca:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto il 12.7.2022 da FRANCAVILLA Serafina;
- 2) Dispone la revoca delle trattenute mensili dei due finanziamenti erogati da Findomestic spa (nn. 276690 del 14.4.2016 e 221577 del 28.10.2014);
- 3) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, Avv. Maria Olimpia D'Amore, a tutti i creditori;
- 4) letto l'art. 12-bis, co.3, della legge n.3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, Avv. Maria Olimpia D'Amore;
- 5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dai debitori proponenti, ex art. 13 della legge n.3/2012.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli istanti e al Gestore della crisi.

Trani, 9.11.2022

Il Giudice designato
dott. Gaetano Labianca

